

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 5 DELL'ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2011

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

Varie ed eventuali

- Vengono ammessi in Aula gli Avv.ti Lucio Del Paggio e Paolo Berruti, Consiglieri del Consiglio Nazionale Forense i quali hanno chiesto stamane, per vie brevi, di riferire al Consiglio quanto in appresso.

Il Consigliere Del Paggio, quale Tesoriere del Consiglio Nazionale e incaricato per la riscossione coattiva del contributo allo stesso Ente da parte degli avvocati non iscritti nell'Albo dei patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, riferisce sulla questione che ha, peraltro, già formato oggetto di discussione da parte del Consiglio romano. Sono stati riscossi circa 500.000,00 euro: ciò ha determinato la possibilità per il Consiglio Nazionale Forense di proseguire con l'invio di cartelle esattoriali. La visita del Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale Forense è determinata dal fatto che lo stesso Organo vuole proporre un tentativo di conciliazione. La proposta al Consiglio di Roma è di ripristinare la riscossione del contributo per poi trovare una soluzione per il pregresso. Il Consigliere Tesoriere nazionale riferisce che vi è disponibilità, da parte del Consiglio Nazionale Forense, a conciliare ma non può esimersi dal far presente che quella dell'Ordine di Roma è la questione più importante tra le varie sofferenze.

Lo stesso ospite, a domanda del Consigliere Barbantini, risponde che l'importo dovuto dagli avvocati romani ammonta a circa euro 1.300.000,00.

Il Presidente riferisce che, all'uopo, fu istituita dal Consiglio una Commissione, contestualmente alla visita che il Presidente Alpa fece lo scorso anno, al fine di esaminare e valutare una proposta che potesse essere formalizzata al Consiglio Nazionale Forense per risolvere la controversia.

Un secondo argomento –sempre riassunto dal Consigliere Del Paggio- è quello relativo alla fiscalità degli introiti degli Ordini, tenuto conto che il problema esiste. E' stato dato incarico al Prof. Avv. Claudio Berliri di redigere un parere sull'argomento.

Altro problema è quello relativo alla tenuta dell'Albo. Un decreto ministeriale dello scorso anno ha dato incarico al Consiglio Nazionale Forense di raccogliere gli Albi territoriali per la conoscenza agli Enti Pubblici, tuttavia non è ancora reperibile l'Albo di Roma.

Il Consigliere Graziani interviene e spiega che, in realtà, il problema è esclusivamente tecnico-informatico, avendo l'Ordine di Roma provveduto a trasmettere in più d'una occasione il proprio Albo che, però, non è stato recepito dal sistema informatico del Consiglio Nazionale Forense a causa, appunto, di un inconveniente tecnico che è in via di risoluzione.

Il Consiglio Nazionale Forense sta studiando la creazione di un software appositamente utilizzabile dal mondo forense.

Il Consigliere Del Paggio prega l'Ordine di Roma di valutare con urgenza la questione pendente dei contributi dei non cassazionisti prima possibile, dichiarando che da parte del Consiglio Nazionale Forense vi sarà la massima disponibilità per trovare un punto di incontro che chiuda una questione da troppo tempo aperta.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio, ringraziando in ogni caso i Consiglieri Del Paggio e Berruti per l'utile incontro, si riserva di dare un riscontro, al più presto, al Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Commissione che venne istituita lo scorso marzo.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente, tornando sull'argomento relativo alla visita dei Consiglieri Nazionali Berruti e Del Paggio, ricorda che i Componenti della Commissione allora istituita per la soluzione del problema relativo alla riscossione del contributo al Consiglio Nazionale Forense da parte degli avvocati non iscritti nell'Albo delle Giurisdizioni Superiori era composta dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere e dal Consigliere Condello (delibera del 4 marzo 2010).

Il Presidente alla luce dell'odierna assenza del Consigliere Segretario propone di rinviare l'argomento alla prossima settimana in modo da avere tutti e tre i componenti presenti per una breve relazione.

Prende la parola il Consigliere Di Tosto, tenuto conto che tale Commissione è stata creata circa dieci mesi fa e che non ha lavorato, ritiene che dovrebbe essere riformata con la sostituzione dei Componenti.

Interviene il Consigliere Tesoriere il quale contesta la gratuitamente provocatoria proposta del Consigliere Di Tosto in quanto la Commissione non è affatto vero che non abbia lavorato ma non è stato più affrontato l'argomento in Consiglio con il carattere dell'urgenza.

A tal proposito il Consigliere Condello precisa che tale Commissione non si riunì nello scorso anno in attesa della nuova composizione dello stesso Consiglio Nazionale Forense e che comunque della stessa ne aveva parlato più volte anche con il Consigliere Segretario e con il Consigliere Tesoriere.

Il Presidente, nuovamente, invita i Componenti della Commissione a predisporre una relazione sull'attività, passata e futura, della Commissione stessa e, comunque, rinvia alla prossima adunanza alla presenza del Consigliere Segretario.

Il Consigliere Di Tosto insiste e deposita un documento manoscritto che integralmente si trascrive: "Il Consigliere Di Tosto rileva che l'incarico della Commissione, in merito ai contributi al CNF non era subordinato alle nuove nomine delle cariche al CNF, ma era finalizzato ad informare il Consiglio. Pertanto visto l'incarico ricevuto dai Consiglieri Gianzi, Condello e Murra del marzo 2010 e della totale mancanza di riunioni della Commissione, insiste per la sostituzione dei suddetti Consiglieri".

Il Presidente ribadisce che la questione verrà rinviata al prossimo giovedì alla presenza del Consigliere Segretario.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

- Il Presidente riferisce sulle istanze per la nomina di Arbitro Unico, presentate rispettivamente dalla Società (omissis) S.r.l., pervenuta in data 7 dicembre 2010 e dalla Società (omissis) S.n.c., per-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

venuta in data 6 dicembre 2010, per dirimere la controversia insorta tra le stesse Società.

Il Presidente comunica che, in data 20 gennaio 2011, ha convocato le parti per esperire il tentativo di conciliazione e, nello stesso incontro, le parti stesse hanno proposto di nominare, quale arbitro unico, l'Avv. Massimiliano Venceslai, con studio a Roma, in Via Crescenzo, 42.

Il Presidente comunica, pertanto, che intende formalizzare la nomina in linea con la richiesta congiunta delle parti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce in merito alla proclamazione della Festa Nazionale del 17 marzo 2011 e dei festeggiamenti internazionali del 2 giugno 2011, per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

Il Consiglio prende atto e delibera di posticipare la trattazione dei procedimenti disciplinari, già fissati per il 17 marzo, al 24 marzo 2011. Manda all'Ufficio Disciplina per gli adempimenti necessari.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 25 gennaio 2011, con la quale trasmette la bozza dell'emendamento, dallo stesso predisposto, al decreto "mille proroghe" che proroga di un anno l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della Media-conciliazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Roberto Poggi, Salvatore Orestano, Stefano Oliva, Ciro Castro, Valeria Costanzi, Lorenzo Pittaluga, Francesco Da Riva Grechi e Chiara Scigliano con le quali lo ringraziano per la propositiva attività di compartecipazione all'incontro con il Ministro della Giustizia, On.le Angelino Alfano in merito alla Media-conciliazione e sulle proposte di modifica alla Legge Professionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'invito del Dott. Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato, a partecipare alla Cerimonia di presentazione della Relazione sull'attività della Giustizia amministrativa che avrà luogo a Palazzo Spada, il giorno 8 febbraio 2011 alle ore 11,00, alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario.

- Il Presidente riferisce che il Consiglio, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Rag. Piero Paris, ha sporto querela in data 21 gennaio 2011 presso la Legione Carabinieri Lazio -Stazione di Roma Prati- relativamente alla contraffazione di un assegno Unicredit emesso da ignoti per Euro 9.100,00 e riportante la stessa matrice di un assegno regolarmente emesso dal Consiglio a favore dell'Avv. (omissis) per Euro 2.000,00.

Il Consiglio delibera di presentare una querela contro ignoti. All'uopo nomina l'Avv. Francesco La Cava con studio a Roma, in Via G.D Romagnosi, n. 1/B.

- Il Presidente e il Consigliere Nesta comunicano di avere inserito, su loro domanda, nella Commissione di Diritto Amministrativo i Colleghi Pierluigi Giammaria e Vania Romano.

Il Consiglio prende atto e manda al Centro Studi per l'aggiornamento dell'elenco.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.31)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.2)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.8)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.7)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.10)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.1)

(omissis)

Abilitazioni (n.10)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.12)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.1)

(omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.9)

(omissis)

Modifica cognome da "Sipari" in "Sipari Di Pescasseroli"

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 27 gennaio 2011 dal Dott. Jacopo Sipari, nato a L'Aquila il 5 novembre 1985, con la quale chiede la modifica del cognome da "Sipari" a "Sipari Di Pescasseroli";
- Visto l'atto di nascita, rilasciato dal Comune de L'Aquila il 30 dicembre 2010;
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini;

delibera

di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del Dott. Jacopo "Sipari" in "Sipari Di Pescasseroli".

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Mariano Baldini, Roberto Carleo, Vincenzo Fedele, Samuela Filipponi, Ciriaco Grosso, Pier Paolo Lucchese, Marco Pavoncello, Giulio Razzoni, Adolfo Roiati, Alessandro Sartor, Silvia Sclano, Vincenzo Scorsone, Valentina Tavernier, Francesca Tinti, Micol Valenti,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Arditi di Castelvete, in sostituzione del Consigliere Segretario oggi assente, riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 20 gennaio 2011, accompagnatoria della copia del decreto in data 19 gennaio 2011, concernente le operazioni di rinnovo del Collegio di cui all'art. 7 L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, biennio 2011/2013, che si svolgeranno il 14 febbraio p.v., alle ore 10,00, nella Sala delle Riunioni della Presidenza della stessa Corte.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Arditi di Castelvete, in sostituzione del Consigliere Segretario oggi assente, riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, accompagnatoria di un breve testo a integrazione degli interventi dei rappresentanti istituzionali dell'Avvocatura, in occasione della prossima inaugurazione dell'Anno Giudiziario nei diversi Distretti.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Arditi di Castelvetero, in sostituzione del Consigliere Segretario oggi assente, riferisce sulla nota del Dott. Bruno Campanile, Direttore del Dipartimento Sport di Roma Capitale, pervenuta in data 20 gennaio 2011, con la quale chiede una rosa di candidati, ex art. 84, comma 8, lett. a) D.Lgs. 163/06, tra professionisti di comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici, onde poter inserire, nell'ambito della Commissione valutativa, un membro esterno.

Il Consiglio delibera di indicare i Colleghi Renzo Cuonzo con studio a Roma, Via di Monte Fiore, 22, Sergio Gostoli con studio a Roma, Via Mazzini, 11, Andrea Manzi con studio a Roma, Via Federico Confalonieri, 5, Corrado Morrone con studio a Roma, Viale Ventuno Aprile, 11, Alfredo Codacci Pisanelli con studio a Roma, Via C. Monteverdi, 20, Patrizia Valeri con studio a Roma, Via Madonna del Riposo, 13.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all'Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione Convenzioni e Agevolazioni, esaminate le seguenti proposte di convenzione e, constatata la bontà di tali offerte, propone di selezionare le seguenti aziende divise per le categorie merceologiche sottoelencate:

Servizi per gli Uffici Legali:

- Maestrone Information Technology S.r.l.;
- Pack5.it;
- Seric S.a.s.;
- Tipografia Parioli;

Servizi Informatici:

- R1 S.p.A.;
- VOISIS S.r.l.;

Servizi Investigativi e sicurezza:

- SICS S.a.a.;

Servizi Ristorazione:

- Takè Ethnofood;
- Backstage Cafè;

Servizi Eventi:

- Matrimonio Esclusivo di Federica Ambrosini;

Servizi Alberghieri:

- Grand Hotel di Lecce;
- Borgo Tepolini Bed & Breakfast – Castel del Piano (Siena);
- Ora Hotels Cenacolo – Assisi;

Servizi Immobiliari:

- Edilgroupitalia S.r.l.;

Servizi Assistenza Sanitaria:

- Centro Europeo Fisioterapico;
- Dott.ssa Lucilla Scrocca – psicologa.

Il Consigliere Tesoriere riferisce che sono in corso di esame ulteriori proposte che verranno successivamente integrate, previa valutazione della Commissione consiliare.

Il Consigliere Tesoriere propone di divulgare via mail a tutti gli Iscritti le agevolazioni sino ad oggi stipulate al fine di mettere al corrente i Colleghi delle vantaggiose offerte a loro riservate.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consigliere Tesoriere riferisce, inoltre, che è opportuno prevedere che sul sito internet dell'Ordine sia prevista la possibilità della stampa di un elenco delle "convenzioni e agevolazioni" suddiviso in categorie.

Il Consiglio approva ma dispone che, preliminarmente, la e-mail dovrà essere inviata ai Consiglieri per renderli edotti sia delle convenzioni, sia del contenuto.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cerè ha fatto pervenire, via e-mail, un documento che integralmente si trascrive: "Il Cons. Cerè ha potuto apprendere dal verbale del 13/01/2011 solo successivamente essendo assente per malattia, come il Suo intervento reso in adunanza non sia stato verbalizzato nella sua completezza in quanto considerato come una "lettera" - e che tale non è - visto il tenore che di seguito integralmente si riporta e così come consegnato in forma dattiloscritta al Segretario verbalizzante e riassunto dallo stesso Presidente Conte all'adunanza in oggetto:

"Il Consigliere Cerè interviene in ordine al punto 4 del verbale prenatalizio del 23 dicembre per esprimere talune riflessioni che ritiene utile condividere in ambito consiliare

Come ricorderete, tra le comunicazioni del Consigliere Tesoriere, era stato stabilita l'apertura di una pratica di segreteria in ordine ad un episodio da quest'ultimo rilevato e descritto in modo errato sulla base di dicerie e del chiacchiericcio raccolto da non meglio specificati "giovani Colleghi" nell'ambito di un convegno organizzato dall'Associazione Forense "(omissis)" - Presidente dell'associazione Avv. (omissis)-

Pertanto avendo presenziato al seminario di formazione ed aggiornamento organizzato dall'associazione (omissis) ed essendone stata relatrice, assieme al Presidente (omissis) ed al Collega avv. (omissis), riteneva doveroso riferire che al cennato seminario, che era stato preventivamente patrocinato dal Consiglio ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sulla deontologia e che riguardava il regolamento per il titolo di avvocato specialista deliberato dal CNF in data 24 settembre 2010, non era stato fatto alcun riferimento improprio ad alcuna attività consiliare, nè, men che meno, sono stati espressi commenti offensivi nei confronti di singoli Consiglieri; del resto, il tema del seminario era la nota decisione del CNF e non delibere o attività consiliari.

In particolare, il seminario era iniziato con una ampia ed articolata prolusione del presidente (omissis) sul ruolo e sulla disciplina legislativa di riferimento relativa alle funzioni del CNF e che proseguiva con un apprezzato intervento del Collega avv. (omissis) sul tema specifico al regolamento che egli ben conosce, essendo stato il primo ad averlo impugnato dinanzi al Tar di Roma nel giudizio tuttora pendente con RG (omissis) (al quale poi sono seguiti svariate altre impugnative da parte di colleghi di tutta Italia); essa Consigliere Cerè ha avuto l'onere e l'onore di svolgere la relazione di chiusura, rammentando le delibere assunte sul tema del Congresso Nazionale Forense di novembre e quelle di taluni COA contrarie al regolamento ed altre favorevoli e, tra queste, quella del Consiglio capitolino; di tali delibere era stato poi letto lo stralcio, senza ulteriori commenti.

In ogni caso il Consigliere Cerè vuole ricordare:

- *che nel nostro ordinamento, attesa la perdurante vigenza dell'art. 21 della Carta costituzionale, è consentito a chiunque esprimere opinioni anche critiche nei confronti di chicchessia e*
- *che sarebbe di certo auspicabile ed elegante che il Consiglio si occupasse di questioni relative ad un Consigliere in sua presenza e non nelle sedute dove questi è impossibilitato a partecipare come invece successo in Sua assenza.*

Circa poi l'apertura di una pratica di segreteria nei confronti dell'avv. (omissis) per la riferita distribuzione in sala di moduli che avrebbero "costretto" i Colleghi presenti ad iscriversi all'associazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis) si nega con forza l'assunto vero ritenendo al contrario, che l'associazione (omissis) svolge un'attività meritoria nel campo della formazione gratuita dei Colleghi da oltre un triennio, operando con lealtà e correttezza in modo sussidiario rispetto ad analoghe iniziative consiliari.

Risulta infatti ad Essa Cons. Cerè che l'associazione utilizza un modulo che può essere compilato in tutto o in parte dai Colleghi presenti (che, dunque, ben possono interlineare o non compilare le parti che non interessano) e non costringe nessuno ad aderire alla compagine associativa (e non societaria come erroneamente riportato nel verbale del 23), ma chiede soltanto di dividerne le finalità divulgative per ricevere le comunicazioni sulle successive iniziative associative; a conferma di ciò il Consiglio potrà sentire, ove occorra, come "testi" tutti i 7 mila colleghi che hanno frequentato i seminari di (omissis) per il quale non risulta che nessuno di loro si sia mai associato ad (omissis); peraltro, tra gli abituali frequentatori dei menzionati seminari, come è naturale e logico che sia, ci sono anche Colleghi poi candidati alle elezioni ordinistiche o congressuali in schieramenti diversi -come (omissis)- e, addirittura, ci sono stati finanche come relatori dei Colleghi candidati in altre liste -come ad es. (omissis)- e, infine, al primo dei seminari nel 2008 (quello inaugurale) di (omissis), per senso istituzionale, era stata invitata (ed a presenziato) addirittura il Consigliere (omissis) che sicuramente a memoria non è stata costretta ad iscriversi ad (omissis).

Del resto, se valesse la tesi che tutti i soggetti che hanno presenziato ai seminari di (omissis), fossero stati costretti ad associarsi forzatamente, ne deriverebbe che la medesima associazione oggi potrebbe vantare oltre 7 mila iscritti (al pari del PDL del Lazio o dei DS del Lazio ovvero al pari della campagna di abbonamenti di una delle squadre romane), ma così non è.

In definitiva, risulta da informazioni assunte che l'associazione (omissis) nella persona del suo presidente Collega Avv. (omissis) abbia meritoriamente e gratuitamente organizzato, senza neppure chiedere ai Colleghi l'obbligo della preventiva prenotazione, nel corso del 2008 ben 24 seminari, nel corso del 2009 ben 40 seminari e nel corso del 2010 ulteriori 22 seminari e, dunque, sarebbe stato auspicabile che il Consiglio ne avesse all'unanimità apprezzato la disponibilità e l'impegno, anziché avviare l'apertura di una pratica di segreteria.

*Infine nella stessa delibera che decideva l'apertura di una posizione nei confronti dell'avv. (omissis) ed in numerosi riferimenti presenti negli ultimi verbali consiliari circa **"presunti soggetti" che non si sarebbero ancora rassegnati all'esito delle urne dello scorso febbraio e che rimarrebbero in perenne campagna elettorale**, il Consigliere Cerè senza nascondere il proprio orgoglio per il lusinghiero risultato elettorale conseguito, invita i colleghi Consiglieri ad abbandonare i perenni scontri frontali che spesso ad ogni adunanza La vedono ricoperta di insulti, illazioni sarcasmi nonché ostruzionismo in ogni forma di comunicazione che ogni volta Ella Cons. Cerè manifesta il proprio pensiero ed il proprio intendimento, denigrandone il ruolo istituzionale e quello di donna, - ma a governare la famiglia forense romana in un delicato momento di crisi come quello che sta attraversando, A tutti i consiglieri infine , il Consigliere Cerè vuole rammentare la celebre frase di John Stuart Mill contenuta nel suo " Saggio sulla libertà" del 1858: "Se vi sono persone che negano un'opinione generalmente accettata o che la negherebbero se la legge o il pubblico glielo permettessero, ringraziamole, ascoltiamo a mente aperta e rallegriamoci che qualcuno faccia per nostro conto ciò che altrimenti dovremmo fare da soli, e con fatica molto maggiore, se abbiamo un minimo di rispetto per la certezza o la vitalità delle nostre convinzioni".*

- L'intervento di Essa Cons. Cerè pertanto aveva lo scopo di sgombrare ogni dubbio circa le dicerie ed il chiacchiericcio nell'ambito di un convegno organizzato dall'Associazione Forense "(omissis)" – il cui Presidente è l'Avv. (omissis)- a cui fa seguito l'apertura di pratica di segreteria a carico del Presidente (omissis) stesso.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Pertanto il Cons. Cerè ritiene che la non verbalizzazione delle proprie dichiarazioni del 13/01/2010 rappresenti una vera e propria omissione, soprattutto in considerazione del fatto che già di contro il Cons. (omissis) in quella sede interveniva sorprendentemente imputando l'intervento consiliare (come lettera) e ne chiedeva la non trascrizione. A tale eccezione ella Cons. Cerè con forza puntualizzava che la sua dichiarazione dattiloscritta dovesse far parte integrante del verbale perchè costituiva una vera e propria dichiarazione consiliare. A riprova di ciò interveniva il Cons. (omissis) a sostegno delle argomentazioni del Cons. Cerè circa la richiesta legittima di corretto inserimento delle proprie dichiarazioni a verbale. Anche l'intervento del Cons. (omissis) non risulta a verbale. Quindi ella Cons. Cerè chiede che vengano riportate al verbale odierno la dichiarazione resa in adunanza del 13/01/2011 contestualmente a questa nuova ed auspica che per il futuro ci sia una rigorosa ed attenta verbalizzazione delle dichiarazioni rese in adunanza. E, poichè più volte il Cons. Cerè ha rappresentato al Consiglio l'esigenza di ripristinare l'uso della registrazione delle adunanze consiliare al fine di scongiurare omissioni, incomprensioni o errate trascrizioni dei fatti, pertanto reitera tale richiesta”.

Il Consigliere Tesoriere, sulla comunicazione del Consigliere Cerè, ribadisce che quella comunicazione è una vera e propria testimonianza, e come tale è stato corretto allegarla al fascicolo della pratica, come peraltro disposto a maggioranza dal Consiglio medesimo. In ogni caso il Consigliere Tesoriere ritiene che tale verbalizzazione postuma del Consigliere Cerè non sia assolutamente conferente al fascicolo che si è aperto nell'adunanza richiamata.

Il Presidente dispone che tale dichiarazione sia inserita nell'odierno verbale e che una copia sia contestualmente inserita anche nel fascicolo a cui fa riferimento il Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, con riferimento alla pratica n. (omissis) S, comunica quanto segue:

- con nota fatta pervenire dal Tribunale di Roma -Sez. VII Civile, Dott. (omissis)- si informa il Consiglio che l'Avv. (omissis) -in data 28 maggio 2009- ha proposto istanza per la liquidazione dei propri compensi relativamente all'assistenza, difesa e rappresentanza del Sig. (omissis) (siccome ammesso al patrocinio a spese dello Stato) nei giudizi n. 9601/07, 9598/07 e 9600/07, definiti con sentenza del 17 Luglio 2008.

Il Dott. (omissis), nel provvedimento di rigetto della relativa istanza di liquidazione compensi, espressamente riferisce che la richiesta di ammissione al patrocinio dei non abbienti (presentata direttamente dall'Avv. (omissis) presso gli Uffici del Consiglio) è stata proposta ben oltre dieci mesi dopo la definizione dei relativi giudizi per la quale è stata chiesta, e che l'Ordine -nonostante l'espresso dettato della legge (secondo cui devono essere verificate le condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 126 d.P.R. 115/02)- ha deliberato in accoglimento pur se tali condizioni erano inesistenti.

Ferma restando la posizione dell'Avv. (omissis), che è in corso di valutazione da parte del Consigliere delegato all'istruttoria, è necessario che -sulla questione- vengano esposti i chiarimenti da parte del Consigliere Relatore di quell'istanza, il quale -nella fattispecie- ha superficialmente ritenuto di riferire al Consiglio l'esistenza di elementi per l'accoglimento: ciò, non solo contrariamente al vero (i giudizi per i quali si è chiesto il patrocinio erano già finiti da quasi un anno), ma -soprattutto- non considerando che gli stessi, in ogni caso, non retroagiscono alla data in cui si è svolto e concluso il relativo giudizio.

Per la circostanza, l'allora Consigliere Relatore (nonchè coordinatore della Commissione Gratuito Patrocinio), era il Consigliere Cerè, alla quale -non potendo il Consiglio mostrarsi senza competenza e/o perizia- si chiedono i necessari chiarimenti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consigliere Arditì di Castelvetere chiede, pertanto, che il Presidente voglia sollecitare il Consigliere Cerè a renderli al Consiglio, anche al fine di trasmetterli al Magistrato.

Il Presidente invita il Consigliere Cerè a rendere documentati chiarimenti sulla comunicazione del Consigliere Arditì di Castelvetere.

Si dà atto che durante la comunicazione del Consigliere Arditì di Castelvetere, il Consigliere Cerè entra ed esce dall'Aula più volte e precisamente: alle ore 18.51 esce, alle ore 18.53 rientra e alle ore 18.54 esce nuovamente dall'Aula.

Alle ore 18.52 esce dall'Aula il Consigliere Di Tosto.

Il Consiglio fa propria la proposta del Presidente ed invita il Consigliere Cerè ad attivarsi per chiarire i fatti di cui alla comunicazione del Consigliere Arditì di Castelvetere alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio di aver incontrato il giorno 21 gennaio 2011 il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma per sollecitare la messa a disposizione di locali da destinare alla Mediazione ex art. 18 D.Lgs. 28/2010.

Il Consigliere Condello insieme al Presidente, Dott. Paolo de Fiore, e al Vice Consegretario, il giorno 25 gennaio 2011, ha effettuato un sopralluogo nella sede del Tribunale Civile di Viale Giulio Cesare per individuare un locale disponibile.

Il Presidente de Fiore ha proposto di utilizzare, in questa prima fase in attesa della sistemazione dei locali della X Sezione civile, la stanza n. 103 collocata al secondo piano del Tribunale Civile a fianco dei locali della Presidenza.

La stanza verrà liberata dai mobili attualmente esistenti entro la fine di gennaio.

Il Consiglio, a proprie spese, dovrà procedere a una veloce ripulitura (imbiancatura) e alla collocazione di due scrivanie, alcune sedie ed un mobile, per attivare la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma e predisporre apposita informativa (cartellonistica e materiale pubblicitario sull'organismo).

Il Consigliere Condello evidenzia che sono già state presentate 12 domande di attivazione della procedura di Mediazione e che è urgente organizzare il servizio di segreteria da collocare presso la sede del Consiglio e presso il nuovo locale del Tribunale.

Il Consiglio ringrazia il Presidente de Fiore, autorizza l'esecuzione dei lavori, l'acquisto dell'arredamento minimo indispensabile (utilizzando anche il materiale proveniente dalla sede di Via Valadier) e la preparazione di cartellonistica e di materiale pubblicitario, imputando le somme spese al capitolo "Entrate Ente di Formazione Forense".

Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti necessari all'organizzazione del servizio di Segreteria dell'Organismo di Mediazione.

- Il Consigliere Condello comunica che in occasione dell'incontro con il Presidente del Tribunale, Dott. de Fiore, alla presenza dei Presidenti della Sezione Lavoro, si è convenuto di organizzare un gruppo di lavoro per predisporre un protocollo delle udienze. La prima riunione organizzativa è fissata per il giorno 8 febbraio 2011.

Il Consigliere Condello si dichiara disponibile a partecipare, in rappresentanza del Consiglio a detto gruppo di lavoro.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Condello per la disponibilità e delibera di partecipare al costituendo gruppo di lavoro.

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio di essere stato invitato a partecipare ad una riunione dal Presidente della Sezione Fallimentare, Dott. Monsurrò, unitamente al Dott. Marco Costantini,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Rappresentante dei Dottori Commercialisti, al fine di predisporre il bando per l'acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità a ricevere incarichi di Curatore Fallimentare/ Commissario/ Liquidatore giudiziale/ e per la difesa e assistenza Tributaria da parte anche degli Avvocati.

Il Presidente Monsurrò invierà una richiesta ufficiale per l'attivazione della procedura di acquisizione delle domande come da modulistica che si allega.

Detta modulistica dovrà essere implementata sul sito del Consiglio dell'Ordine. La procedura da adottare potrà essere identica a quella predisposta per il Corso dei Mediatori.

Questo sistema consentirà agli Avvocati di presentare la dichiarazione di disponibilità. L'archivio dei dati degli Avvocati verrà poi, unitamente a quello dei commercialisti, utilizzato per formare l'elenco dei professionisti che verranno scelti dai giudici per le nomine alla sezione fallimentare.

La proposta del Presidente Monsurrò prevede la messa in linea, dal 12 febbraio al 15 marzo 2011, della scheda per la raccolta delle adesioni.

Il Consiglio dovrà curare l'informativa agli Avvocati.

Il Consiglio autorizza l'implementazione della scheda per la raccolta delle adesioni da parte degli avvocati, utilizzando le stesse modalità già predisposte per il Corso di Mediatore e dando incarico alla Società Lextel per l'esecuzione della procedura informatica.

- Il Consigliere Condello riferisce di aver fatto acquisire, dall'Ufficio Amministrazione del Consiglio, un preventivo di spesa per la stampa di un supplemento alla Rivista "Temi Romana" da dedicare ad articoli sulla mediazione che saranno predisposti sulla mediazione.

Il preventivo, ovviamente richiesto alla stessa tipografia che già stampa la Rivista, essendosi aggiudicata la gara indetta dal Consiglio per la stampa, è la S.r.l. Stilgrafica e l'importo è di euro 2.270,00 oltre IVA per n. 2.000 copie.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Arditi di Castelvetero, unitamente al Consigliere Fasciotti, comunicano di aver integrato la Commissione Famiglia –Dipartimento Sostanziale- con l'inserimento dell'Avv. Giambattista Biava.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Condello e Graziani segnalano che il Presidente del Tribunale di Roma ha nuovamente autorizzato, sino al 31 luglio 2011, la riapertura dei due sportelli (posizionati all'ingresso di Via Lepanto 4 e al primo piano di Viale Giulio Cesare 54/b) con i quali rendere informativa ed assistenza sulle nuove tecnologie applicate alla professione forense, posta elettronica certificata e processo civile telematico. Trattandosi di posizionamento assai utile per tutti i Colleghi in quanto consente loro di ricevere assistenza direttamente presso le sedi più frequentate, i Consiglieri Condello e Graziani chiedono che il Consiglio dia diffusione a tale notizia anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Condello e Graziani segnalano di avere riscontrato che un buon numero di Colleghi non ha comunicato al Consiglio la propria casella di posta elettronica certificata. Inoltre, è risultato crescente il numero di Colleghi i quali, dopo essersi tempestivamente dotati di casella di posta elettronica certificata e averne dato comunicazione al Consiglio, hanno poi omesso di proseguire il rapporto contrattuale sotteso al mantenimento di tale risorsa, lasciando disattivare la propria casella di posta e-

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

lettronica certificata. Per effetto di ciò, si ravvisa che attualmente risultino pubblicate (anche sul sito internet) numerose PEC attualmente disattivate.

I Consiglieri Condello e Graziani chiedono pertanto che, anche con la collaborazione dell'azienda che ha fornito le caselle di posta elettronica certificata contraddistinte dal dominio "ordineavvocati-roma.org", vengano individuate le caselle di posta elettronica certificata non più attive ed espunte le stesse dall'Albo, al fine di evitare fraintendimenti in danno dei Colleghi e delle Pubbliche Amministrazioni che, diligentemente, utilizzano tale moderna risorsa.

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 4 dell'adunanza del 20 gennaio 2011

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 4 dell'adunanza del 20 gennaio 2011.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi formativi

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.

- In data 24 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma –Dipartimento di Scienze Giuridiche– Facoltà di Giurisprudenza del convegno a titolo gratuito "Tavola rotonda su La questione ambientale – 3 febbraio 2011" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria del convegno a titolo gratuito "Incontro di aggiornamento sulla giurisprudenza penale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione – 10 febbraio 2011" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata del convegno a titolo gratuito "I nuovi Protocolli per il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Processo Civile: Il Processo Ordinario di Cognizione Il Processo Sommario di Cognizione – 8 febbraio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Internazionale Calabresi nel Mondo Associazione Avvocati per l'Europa del convegno a titolo gratuito “Mobbing e forme discriminatorie sul lavoro: il danno e le possibili tutele – 14 febbraio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 20 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Pessi e Associati del convegno a titolo gratuito “Il Collegato Lavoro – 4 febbraio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 20 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Regina Apostolorum del seminario a titolo gratuito “Corso in Etica e Leadership (Public Affairs e comunicazione) – dal 1° aprile 2011 al 28 maggio 2011” che si svolgerà in sedici giornate, della durata di 90 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata del convegno a titolo gratuito “Problemi applicativi della direttiva rimpatri 2008/115 e compatibilità con il testo unico immigrazione (D.Lvo 286/1998) – 4 febbraio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 26 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia Srl del seminario “Collegato Lavoro (L. 183/2010) – Prime pronunce giurisprudenziali – Profili applicativi – 3 e 4 marzo 2011 ” che si svolgerà in due giornate, della durata di 15 ore complessive.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 15 (quindici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 25 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OPTIME S.r.l. del seminario “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici - 12 e 13 aprile 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OPTIME S.r.l. del seminario “Collegato Lavoro – 2 e 3 marzo 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OPTIME S.r.l. del convegno “La tracciabilità dei pagamenti tra enti pubblici e operatori privati – 8 marzo 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OPTIME S.r.l. del convegno “Le nuove regole del pubblico impiego nel collegato lavoro – 4 marzo 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia S.r.l. Scuola di formazione IPSOA del seminario “Il Collegato Lavoro: come applicarlo – dal 30 marzo al 21 aprile 2011” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 16 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex Consulting S.r.l. del convegno “La risoluzione delle controversie nel settore agricolo. La camera nazionale

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

arbitrale e lo sportello di conciliazione in agricoltura – 4 marzo 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex Consulting S.r.l. del convegno “La nuova disciplina della RCA. Aspetti sostanziali e processuali. Indennizzo diretto, il nuovo contratto, sinistri in Italia e all'estero – 8 giugno 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex Consulting S.r.l. del convegno “L'esecuzione forzata e la ricerca dei beni del debitore nel nuovo processo civile – 15 aprile 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex Consulting S.r.l. del seminario “Master breve in business law – dal 29 aprile al 27 maggio 2011” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 25 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex Consulting S.r.l. del seminario “Master in diritto di famiglia – dal 29 aprile al 15 luglio 2011” che si svolgerà in undici giornate, della durata di 55 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 18 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CIDA – UNADIS Unione Nazionale Dirigenti dello Stato del convegno “Pubblico impiego privatizzato e Collegato Lavoro (L. 4.11.2010 n. 183) – 25 febbraio 2011/25 marzo 2011/17 giugno 2011” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 5 ore ciascuna.

Il Consiglio
(*omissis*)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per ciascuna giornata.

- In data 26 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare del convegno "Stalking: aspetti giuridici e psicologici del reato – 7 febbraio 2011" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2,30 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 24 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PROMO P.A. Fondazione del seminario "Corso di preparazione ai concorsi per l'accesso alle magistrature speciali: TAR e Corte dei Conti – dal 26 marzo al 17 settembre 2011" che si svolgerà in sedici giornate, della durata di 112 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro studi e aggiornamento professionale A.N.F. Associazione Nazionale Forense Sede di Roma del seminario "Corso di comunicazione efficace ed eloquenza per la professione dell'avvocato – dal 31 gennaio al 4 aprile 2011" che si svolgerà in undici giornate, della durata di 33 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 24 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale De Berti Jacchia – Studio Legale Leozappa – Studio Legale Stigi & Stiefel della attività formativa "Formazione interna (partecipazione più studi) – dal 4 febbraio all'11 novembre 2011" che si svolgerà in otto giornate, della durata di 24 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per la attività formativa suindicata.

- In data 27 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legance Studio Legale Associato della attività formativa "Seminario Studio Legance 2011 (Art. 4 comma 1, lettera E del regolamento 13/7/2007) – sei date con scadenza mensile a partire da febbraio 2011" che si svolgerà in 6 giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per la attività formativa suindicata.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Comunicazioni dei Consiglieri

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 28 ottobre 2010, riferendo di aver assistito il Sig. (omissis) in un procedimento amministrativo -instaurato nel 1996 - davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e definito con sentenza del (omissis)2010 - e di aver ricevuto in data (omissis)2010 da parte dell'Avv. (omissis), del Foro di (omissis), una lettera con la quale questi gli comunicava di aver ricevuto incarico dal Sig. (omissis) per rappresentarlo nel procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata del predetto procedimento amministrativo, e pertanto chiedeva la restituzione della documentazione della parte assistita.

L'Avv. (omissis) rappresenta di aver risposto a mezzo fax in data (omissis)2010 che il Collega avrebbe potuto richiedere copia di tutti gli atti presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

A fronte di tale risposta, l'Avv. (omissis) rispondeva a mezzo fax del (omissis)2010 rappresentando all'Avv. (omissis) che la richiesta doveva intendersi effettuata a nome del cliente e che è dovere dell'avvocato consegnare al cliente la copia degli atti in suo possesso.

L'Avv. (omissis) replicava a mezzo raccomandata anticipata via fax in data (omissis)2010 che le richieste dei documenti debbono essere effettuate dal cliente personalmente e che *"il dovere di consegnare documenti resta nella valutazione del difensore"*.

Da ultimo, l'Avv. (omissis), con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax e sottoscritta personalmente anche dal cliente, reiterava la richiesta di invio della documentazione, preannunciando che in caso contrario si sarebbe attivato immediatamente e senza ulteriore preavviso per far valere i diritti del proprio assistito.

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) chiede al Consiglio dell'Ordine di Roma di emettere un parere in ordine:

- a) al dovere/obbligo incombente sull'Avvocato di consegnare documenti giacenti presso un'Autorità Giudiziaria ed inerenti una causa patrocinata dallo stesso, a fronte di una richiesta in tal senso formulata da parte di un Avvocato incaricato dal medesimo cliente di presentare un ricorso per equa riparazione;
- b) in caso di risposta affermativa, se l'Avvocato destinatario dell'istanza abbia l'obbligo di consegnare detta documentazione all'Avvocato richiedente;
- c) quali spese ed onorari si possano addebitare al cliente per l'adempimento di siffatto obbligo (richiesta copie, ritiro copie, invio copie,

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica
ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, posto che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede, e che l'emissione di parere potrebbe pertanto costituire anticipazione di giudizio.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuta il 15 novembre 2010, riferendo di aver provveduto -a far tempo dal mese di febbraio 2002- alla sottoscrizione di un numero non definito di contratti di consulenza con le imprese aggiudicatrici degli appalti dei lavori di sorveglianza e manutenzione stradale dei Municipi del Comune di Roma e della "Grande Viabilità" del Comune di Roma, a seguito di un non meglio definito "affidamento della gestione del contenzioso (sia stragiudiziale che giudiziale)" derivante dai predetti appalti.

L'Avv. (omissis) allega alla richiesta di parere uno "schema di contratto di consulenza", che - secondo quanto dallo stesso assunto- "ha retto, nel periodo indicato, la gestione di quasi un centinaio di contratti di appalto riguardanti circa 35 imprese".

Una di queste imprese ha manifestato verbalmente all'Avv. (omissis) la volontà di non conferire allo stesso ulteriori incarichi, avendo assunto la determinazione di provvedervi per mezzo di proprio legale interno, per motivi di crisi aziendale, "paventando, altresì, l'eventuale inadempimento dello scrivente procuratore ove mai tale decisione avesse condotto questi a formalizzare la propria rinuncia al mandato in virtù del venuto meno rapporto fiduciario".

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) chiede al Consiglio dell'Ordine di Roma di esprimere un parere in ordine alla "configurabilità del venir meno del rapporto fiduciario (sostanziatosi nella rinuncia al mandato) quale <giusta causa> di risoluzione di un contratto intuitu personae, a fronte del paventato preteso <inadempimento> da ciò eventualmente derivante nei confronti dello stesso"

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica
- Considerato che il quesito ha ad oggetto il diritto dell'avvocato di recedere da un contratto di prestazione di opera intellettuale, disciplinato dalle norme del Codice Civile,

ritiene

di non poter esprimere il parere richiesto, atteso che lo stesso ha ad oggetto la materia civilistica.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta al Consiglio in data 16 novembre 2010 riferisce che due praticanti, di cui solo uno abilitato, hanno prestato in via stragiudiziale la loro attività professionale redigendo un preliminare di vendita ad un cliente, il quale a seguito del loro operato ha acquistato l'immobile per il valore di euro 516.000,00.

I due praticanti per quanto svolto emettevano le proprie parcelle ma il cliente si è rifiutato di onorare il pagamento in quanto a suo dire i praticanti avevano svolto una attività che superava per valore il limite imposto ai dottori in legge.

L'Avv. (omissis) ha chiesto un parere in materia deontologica circa il diritto di un praticante abilitato e di uno non abilitato a percepire il compenso relativo ad una attività stragiudiziale che supera i limiti di valore stabiliti per l'esercizio dell'attività giudiziale.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica

Osserva

- Lo ius postulandi del Praticante Avvocato Abilitato è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 8 del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 7 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti, così come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82) che prevede che i praticanti avvocati abilitati possano esercitare il patrocinio svolgendo attività giudiziale innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a euro 25.822,84;
 - alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi di valore eccedente gli euro 25.822,84, di cui all'art. 704 c.p.c.);
 - alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione delle domande incidentali ex art. 688 c.p.c. in giudizi di valore superiore a euro 25.822,84);
 - alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie);
- b) negli affari penali:
- alle cause per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (modif. dall'art. 2 decies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).

Il praticante che compia atti giudiziari tipici della professione legale ordinaria risponde del reato pp. dall'art. 348 c.p.

Quanto all'attività giudiziale e stragiudiziale in materia sia civile che penale, come disciplinato dall'art.8 delle Tariffe Forensi, dall'art.7 delle Tariffe Penali e dall'art.4 delle norme generali in Materia Stragiudiziale ai praticanti avvocati abilitati, cioè autorizzati al patrocinio, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

La disciplina sopra rappresentata non contempla, pertanto, la sua applicazione nei confronti del praticante non abilitato, privato di speciale abilitazione, richiesta dall'art. 348 c.p. per non incorrere nell'abusivo esercizio di una professione.

Infine va ricordato che l'inosservanza dei limiti di legge all'esercizio del patrocinio comporta anche responsabilità disciplinare (art. 21 Codice Deontologico Forense) e che da tale responsabilità (come da responsabilità penale, in ipotesi di concorso) non va esente il dominus, qualora scientemente avalli l'attività abusiva del praticante.

Atteso quanto sopra,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Pratiche nn. (omissis) e (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) con e-mail pervenuta il 1° dicembre 2010, Prat. n. (omissis) S, e con successiva richiesta formale pervenuta in data 22 dicembre 2010, Prat. n. (omissis) S, sostanzialmente riprodotte la prima, ha formulato richiesta di parere "formale" riguardo alle seguenti questioni.

L'Avv. (omissis) si rivolge al Consiglio una prima volta per "verificare la compatibilità della Sua attività di avvocato con quella di altre cariche possibilmente a svolgersi in società afferenti all'attività del mio compagno", nel settore agricolo, e quindi, meglio specificata la propria richiesta, l'istante chiede di conoscere se:

1. può la qualifica di avvocato, e la corrispondente posizione giuridica e contributiva, essere compatibile con la qualità di socio di una S.r.l., con poteri di firma
 2. può la qualifica di avvocato, e la corrispondente posizione giuridica e contributiva, essere compatibile con la qualità di amministratore di una S.r.l.
- 2.1) se sì (sic), quali attività di rappresentanza e/o di gestione, sono compatibili con la suddetta qualifica di avvocato
 - 2.2) se no, fin dove può estendersi un mandato reso al consulente avvocato

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

3. può la qualifica di avvocato, e la corrispondente posizione giuridica e contributiva, essere compatibile con la qualità di socio di una s.s.

- 3.1) se sì (sic), con quali possibili poteri/limiti.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

- Ritenuto opportuno riunire le due istanze;

Rilevato che

- l'art. 3 della Legge Professionale ed il relativo richiamo alla stessa norma contemplato dall'art. 16 del Codice Deontologico Forense vietano, tra l'altro, "l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui";

- per costante giurisprudenza, anche di questo Consiglio, la predetta incompatibilità discende obiettivamente dalla assunzione di una carica sociale che comporti effettivi poteri di gestione, risultando non pertinenti indagini circa la portata economica o la natura giuridica (ordinaria o straordinaria) dell'amministrazione, giacchè deve ritenersi sufficiente, perchè tale situazione di conflitto si configuri, la potenzialità della gestione connessa alla carica assunta, ovvero la titolarità anche solo formale dei relativi poteri, senza che a tal fine rilevi la concretezza di specifici atti di gestione;

- non ricorre invece analoga incompatibilità allorchè il professionista -pur ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico- sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione della attività commerciale attraverso la nomina di un Amministratore Delegato e ciò in quanto la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di Amministrazione non determina l'incompatibilità stessa;

- esulando dalla competenza di questo Consiglio ogni valutazione inerente la compatibilità con la "posizione contributiva" dell'avvocato iscritto, si rammenta alla Collega che in ogni caso l'incompatibilità non sussiste tra l'amministrazione di società (o la qualità di socio con poteri gestori o illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa) e la qualifica di avvocato, bensì con l'esercizio della professione forense;

esprime

parere nel senso che il comportamento del richiedente debba conformarsi ai limiti di cui sopra.

Pratica n. (omissis) S - Avv. ti (omissis)

- Gli Avv.ti (omissis) hanno avanzato domanda di parere deontologico, pervenuta in data 15 dicembre 2010, affinchè venga loro indicato "il comportamento deontologicamente corretto che l'Avvocato deve osservare" nel caso di seguito descritto:

- Tizio si era rivolto al suo legale per recuperare il credito vantato nei confronti della Società Zeta derivante da due assegni bancari;

- sulla base dei titoli predetti in data 14 luglio 2010 veniva presentato ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Roma;

- in data 7 settembre 2010 il Giudice emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

- il provvedimento munito di formula esecutiva veniva notificato alla società Zeta unitamente ad atto di precetto intimante il pagamento della somma complessiva di euro 341.106,08;

- "stante il comportamento silente di controparte" il difensore di Tizio provvedeva ad intraprendere la procedura esecutiva presso terzi per il recupero del credito vantato;

- nella richiesta di parere avanzata, nulla viene specificato in ordine al merito della procedura esecutiva;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- viene evidenziato però che “successivamente” alla notifica degli atti di cui sopra, il legale della società debitrice informava il difensore di Tizio che in data 7/9/2010 la Procura della Repubblica di (omissis) aveva emesso, su istanza della Società debitrice, decreto di sequestro probatorio degli assegni;
- che per tali ragioni, il legale della società debitrice Zeta con trasmissione telefax del 1/12/2010 invitava l'avvocato di Tizio a “procedere alla immediata desistenza dalla procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società sua assistita, mediante la notifica della rinuncia ai pignoramenti già eseguiti al fine di evitare la insorgenza di responsabilità civili e penali di tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva”;
- il difensore della società Zeta oltre a invitare il Collega a desistere dalla procedura esecutiva già intrapresa lo diffidava dal promuovere ulteriori azioni;

Ciò premesso, gli istanti vogliono conoscere se sia corretto deontologicamente rinunciare all'azione esecutiva intrapresa così come indicato dal difensore della parte debitrice oppure proseguire nella predetta azione, notiziando –nel rispetto del dovere di verità– il Giudice dell'esecuzione dell'esistenza del decreto di sequestro probatorio e rimettendo al medesimo l'adozione dei provvedimenti più idonei”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,
Osserva

di non potere indicare ai Colleghi richiedenti quale sia il comportamento professionale corretto, prima ancora che deontologico, da seguire da parte del difensore di Tizio.

E' evidente che tutte le future iniziative dovranno tenere conto del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di (omissis) e soltanto confrontandosi con il proprio assistito (con il quale dovrà analizzare anche l'aspetto penale della vicenda) il difensore saprà come difenderlo e perseguire i suoi interessi,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta in data 16 dicembre 2010 ha chiesto un parere deontologico circa eventuali sue responsabilità professionali o di incompatibilità per l'assistenza di un suo cliente nella redazione di una querela contro l'Avv. Mevio nonchè per l'assistenza dello stesso cliente in una causa civile promossa nei suoi confronti dall'Avv. Mevio.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale Coordinatore della Commissione deontologica,
premessso

- che il canone II dell'art. 22 del Codice Deontologico Forense prevede che allorquando un avvocato intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare;

Considerato:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che l'avvocato deve svolgere il mandato conferitogli con lealtà e correttezza (art. 6 Codice Deontologico Forense), con fedeltà (art.7 Codice Deontologico Forense) e con diligenza (art.8 Codice Deontologico Forense);

ritenuto

- che spetta all'avvocato scegliere ed impostare la linea difensiva ritenuta più opportuna al fine di tutelare nel modo migliore gli interessi del cliente,

esprime parere

nel senso che, il Professionista, attenendosi ai principi deontologici innanzi richiamati, non provocherà la sussistenza motivi di ostativi all'espletamento del mandato di rappresentanza e difesa in favore del suo cliente.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 17 dicembre 2010, esponendo in premessa il caso in cui lo stesso da una parte si trovi ad essere il difensore di ventotto condomini (nell'ambito di un mega-condominio composto da trecentododici unità immobiliari), i quali hanno intentato una causa di responsabilità contro il costruttore/venditore per difetti presentati dalle parti comuni dell'edificio, e dall'altra abbia citato il condominio "perchè fosse portato a conoscenza dei fatti (senza rassegnare domande nei confronti di esso)".

In merito a quanto sopra rappresentato, il predetto ha formulato i seguenti quesiti:

- 1) se sussista una incompatibilità dell'avvocato, il quale ha notificato la domanda rassegnata al menzionato costruttore anche "a titolo informativo" all'amministratore condominiale, nel difendere il condominio che voglia costituirsi ad adiuvandum nel predetto procedimento contro il costruttore;
- 2) se sussista la possibilità per lo stesso avvocato di difendere il condominio su altre questioni, ad esempio: a) per decreti ingiuntivi contro condomini morosi, diversi dai ventotto soggetti già rappresentati nella causa di cui sopra; b) in cause aventi ad oggetto impugnative di delibere condominiali ad opera di condomini, anch'essi diversi dai soggetti già rappresentati.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso

- che si tralascia l'aspetto processuale della citazione del condominio "perchè fosse portato a conoscenza dei fatti (senza rassegnare domande nei confronti di esso)", in quanto esula dalla materia deontologica;

- che l'art. 37 Codice Deontologico Forense in capo all'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi del proprio assistito;

- che il principio deontologico ivi contemplato, così come si ricava dalla giurisprudenza intervenuta (v. tra le altre Cass., 21 giugno 1974, n. 1846) si può esprimere nel senso che il rapporto di mandato inibisce al patrono di assumere posteriormente altro patrocinio contrastante con l'interesse di chi, per primo, ripose in lui la sua fiducia e serba il diritto di contarvi;

- che il primo canone complementare dell'art. 37 Codice Deontologico Forense prevede alcune ipotesi in cui è dichiarato esistente un conflitto d'interessi;

- che tali ipotesi consistono nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito; la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito; lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che la difesa simultanea di più soggetti tra di loro in qualche modo connessi richiama altresì le norme del Codice Deontologico Forense in tema di doveri di probità, dignità e decoro (art. 5); dovere di fedeltà (art. 7); dovere di indipendenza (art. 10); rapporto di fiducia con la parte assistita (art. 35) e autonomia del rapporto (art. 36),

Tanto premesso

ritiene

- quanto al primo quesito, non si ravvisano elementi che contravvengano al principio ex art. 37 Codice Deontologico Forense in quanto la posizione processuale dell'interveniente non si sostanzia nel far valere un proprio diritto, ma nel sostenere le ragioni della parte adiuvata, di cui il terzo auspica e cerca di favorire la vittoria;

- quanto al secondo quesito, spetterà all'avvocato valutare se l'assistenza professionale prestata in precedenza abbia fatto sì che egli sia venuto a conoscenza di fatti e circostanze di cui egli potrebbe far uso nello svolgimento dei singoli mandati di volta in volta considerati. Solo in questo caso, al fine di evitare il conflitto d'interessi e la violazione delle norme deontologiche sopra elencate, egli sarebbe obbligato a rinunciare all'incarico professionale.

- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti riferiscono che in data 24 gennaio 2011, presso l'Aula Consiliare Collegiale, si è tenuto l'incontro di studio sul tema "L'art. 709 ter C.P.C. Nuova Frontiera nelle inadempienze ai provvedimenti in favore del minore".

Hanno svolto relazioni di elevato taglio scientifico: il Presidente del Tribunale dei Minori di Roma, Dott.ssa Melita Cavallo; il Presidente della I Sezione del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Massimo Crescenzi; il Presidente della X Sezione del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Vincenzo Vitalone; il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma, Dott. Fulvio Filocamo; l'Avv. Paola Chiovelli, Componente della Commissione di Diritto di Famiglia III Dipartimento; l'Avv. Marco Gironoli, Componente della Commissione di Diritto di Famiglia III Dipartimento; l'Avv. Massimiliano Strampelli del Foro di Roma.

Ha coordinato l'incontro l'Avv. Nicola Ianniello della Commissione Famiglia e Minori, Delegato all'evento, Componente del III Dipartimento, al quale, unitamente ai Componenti della Commissione che hanno concorso alla realizzazione dell'incontro di studio, si esprime un doveroso ringraziamento per la perfetta riuscita dell'evento.

Hanno portato il saluto del Consiglio, i Coordinatori anche a nome del Presidente.

La Sala consiliare è stata riempita in ogni ordine di posto e sugli spalti.

Il Consiglio prende atto e ringrazia gli organizzatori e i partecipanti.

- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti riferiscono che in data 25 gennaio 2011 si è tenuto presso l'Aula consiliare il Convegno organizzato dal Dipartimento Immigrazione della Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione.

Hanno relazionato l'Avv. Annalisa Rosci su "Tipologia di permesso di soggiorno"; l'Avv. Laura Barberio su "Lo Status di rifugiato"; l'Avv. Fabio Maria Galiani su "Decreto di espulsione ed ordine di allontanamento"; l'Avv. Maria D'Addabbo su "I reati in tema di immigrazione" e l'Avv. Fabio Bucci su "Il trattenimento".

L'Aula è stata impegnata in ogni ordine di posto e sugli spalti.

Il successo è stato ampio in considerazione della sola pubblicazione attraverso il sito del Consiglio dell'evento.

Un particolare ringraziamento all'Avv. Fabio Maria Galiani che si è fatto carico, in così breve tempo, della riuscita dell'organizzazione.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

E' stato portato il saluto del Presidente dell'Ordine.

Il Consiglio prende atto e ringrazia gli organizzatori e i partecipanti.

- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti riferiscono che l'Avv. Flavia Tobia ha chiesto di far parte della Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione.

Il Consiglio prende atto e autorizza la partecipazione, mandando nel contempo all'Ufficio competente per gli adempimenti relativi.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 62 proposte di archiviazione, di 9 aperture di procedimento disciplinare e di una riformulazione del capo d'incolpazione.

(omissis)

Procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. nn. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis)

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 55 pareri su note di onorari:

(omissis)